

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

17° anno n. L 189

12 luglio 1974

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

#### II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

##### Consiglio

74/329/CEE:

- \* Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ..... 1

##### Commissione

74/330/CEE:

- \* Decisione della Commissione, del 12 giugno 1974, concernente la fornitura di vaccino antiaftoso ..... 8

74/331/CEE:

- \* Direttiva della Commissione, del 12 giugno 1974, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas ..... 9

74/332/CEE:

Decisione della Commissione, del 12 giugno 1974, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72 ..... 11

74/333/CEE:

Decisione della Commissione, del 13 giugno 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 813/74 ..... 12

74/334/CEE:

Decisione della Commissione, del 13 giugno 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 888/74 ..... 13

## 74/335/CEE:

Decisione della Commissione, del 13 giugno 1974, di non dare seguito alle offerte presentate il 13 giugno 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani tondi di cui al regolamento (CEE) n. 1227/74 ..... 14

## 74/336/CEE:

- \* **Decisione della Commissione, del 14 giugno 1974, recante aumento autonomo delle importazioni, nella Comunità, di prodotti di iuta che sono oggetto dell'accordo fra la CEE e l'India sul commercio dei prodotti di iuta ..... 15**

## 74/337/CEE:

Decisione della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa gli importi massimi per la fornitura di butteroil nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1366/74 ..... 16

## 74/338/CEE:

Decisione della Commissione, del 14 giugno 1974, che fissa l'importo massimo per la fornitura di butteroil nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1296/74 17

## 74/339/CEE:

- \* **Decisione della Commissione, del 17 giugno 1974, relativa alla fornitura alla FAO di vaccino antiaftoso ..... 18**

## 74/340/CEE:

Decisione della Commissione, del 17 giugno 1974, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la quarantaseiesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72 ..... 19

## 74/341/CEE:

- \* **Decisione della Commissione, del 18 giugno 1974, che modifica le decisioni della Commissione dell'8 dicembre 1972 e del 22 dicembre 1972, che autorizzano gli Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato.. 20**

## 74/342/CEE:

- \* **Decisione della Commissione, del 19 giugno 1974, che modifica la decisione della Commissione n. 74/133/CEE del 14 febbraio 1974, relativa all'applicazione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di misure di salvaguardia per taluni prodotti siderurgici, del capitolo 73 della tariffa doganale comune, a norma dell'articolo 135 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati 21**

## 74/343/CEE:

Decisione della Commissione, del 20 giugno 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 813/74 ..... 23

## 74/344/CEE:

Decisione della Commissione, del 20 giugno 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 888/74 ..... 24

## 74/345/CECA:

- \* **Decisione della Commissione, del 25 giugno 1974, che modifica la decisione della Commissione n. 74/134/CECA, del 18 febbraio 1974, relativa all'applicazione a favore del Regno Unito dell'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ..... 25**

## II

(Atti per quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 1974

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

(74/329/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 e l'articolo 227, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari, possono creare condizioni di concorrenza ineguali ed hanno pertanto un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune;

considerando che, al fine di pervenire alla libera circolazione dei prodotti alimentari, è necessario il ravvicinamento di tali legislazioni;

considerando che ogni legislazione relativa agli emulsionanti, agli stabilizzanti, agli addensanti e ai gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti

alimentari deve tener conto anzitutto delle esigenze di protezione della sanità pubblica, quindi della necessità di tutelare i consumatori contro le adulterazioni, nonché delle necessità economiche e tecnologiche, nei limiti imposti dalla protezione sanitaria;

considerando che tale ravvicinamento presuppone in una prima fase l'elaborazione di un elenco unico degli emulsionanti, degli stabilizzanti, degli addensanti e dei gelificanti che possono essere consentiti dagli Stati membri per il trattamento dei prodotti alimentari, nonché la determinazione dei requisiti generali di purezza cui dette sostanze devono rispondere;

considerando che, per quanto riguarda più particolarmente le sostanze E 408, E 450 c), E 460, E 475, E 480, E 481 ed E 482, l'acquisizione di dati nuovi, dovuti al progredire degli studi, potrebbe portare ad un riesame della loro valutazione entro un certo periodo di tempo;

considerando che, in una seconda fase, il Consiglio dovrà decidere le modalità d'impiego di ciascuna di dette sostanze;

considerando che, per tener conto delle necessità economiche e tecnologiche esistenti in alcuni Stati membri, è opportuno prevedere un periodo durante il quale detti Stati possono autorizzare l'uso di talune sostanze nei prodotti alimentari;

<sup>(1)</sup> GU n. C 139 del 28. 10. 1969, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU n. C 144 del 8. 11. 1969, pag. 8.

considerando che in tutti i casi nei quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze in ordine all'attuazione di norme stabilite in materia di prodotti alimentari occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione del Consiglio n. 69/414/CEE del 13 novembre 1969 <sup>(1)</sup>;

considerando che la presente direttiva non pregiudica l'eventuale impiego delle sostanze alle quali si riferisce per fini diversi da quelli fissati nell'articolo 1, e soprattutto come prodotti di rincalzo utilizzati a dosi elevate in determinati elementi ipocalorici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intendono per :

- « emulsionanti » e « stabilizzanti », le sostanze che, aggiunte ad un prodotto alimentare, permettono di ottenere o di mantenere la dispersione uniforme di due o più fasi non miscibili ;
- « addensanti », le sostanze che, aggiunte ad un prodotto alimentare, ne aumentano la viscosità ;
- « gelificanti », le sostanze che, aggiunte ad un prodotto alimentare, gli conferiscono la consistenza di un gel.

#### Articolo 2

1. Per il trattamento dei prodotti alimentari con emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, gli Stati membri autorizzano solo l'impiego delle sostanze elencate nell'allegato I e all'occorrenza conformemente alle condizioni previste.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le sostanze di cui all'allegato I, numeri E 408, E 450 c), E 460, E 475, E 480, E 481 ed E 482, prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva e previa indagine della Commissione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, può decidere in merito alla loro soppressione da detto allegato o a qualsiasi altra modifica del loro statuto.

#### Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e per un periodo di cinque anni dalla notifica della presente

direttiva, gli Stati membri possono autorizzare l'impiego, nei prodotti alimentari, delle sostanze elencate nell'allegato II.

2. Se uno Stato membro fa uso della facoltà di cui al paragrafo 1, in modo diverso dal semplice mantenimento della legislazione in vigore al momento della notifica della presente direttiva, esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate e fornisce gli elementi che appaiono giustificare tali misure.

3. Prima della scadenza del periodo previsto al paragrafo 1, il Consiglio può, secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, includere nell'allegato I le sostanze di cui al paragrafo 1.

Nel caso di cui al paragrafo 2, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, ogni altra misura appropriata.

#### Articolo 4

Il Consiglio determina quanto prima, secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, i prodotti alimentari ai quali possono essere aggiunte le sostanze stesse, o ridurre il tenore massimo aggiunta.

#### Articolo 5

1. Se l'impiego nei prodotti alimentari di una delle sostanze elencate nell'allegato I o il suo tenore in uno o più elementi di cui all'articolo 6 rischia di presentare un pericolo per la salute umana, uno Stato membro può, per il periodo massimo di un anno, sospendere l'autorizzazione per l'impiego della sostanza stessa, o ridurre il tenore massimo autorizzato nell'uno o nei diversi elementi di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente la Commissione che consulta gli Stati membri.

2. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide senza indugio se l'elenco di cui all'allegato I deve essere modificato ed adotta eventualmente, mediante direttiva, le necessarie modifiche. Ove occorra, il Consiglio, su proposta della Commissione e deliberando a maggioranza qualificata, può altresì prolungare al massimo di un anno il periodo di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché le sostanze elencate nell'allegato I e destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari rispondano :

<sup>(1)</sup> GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

## a) ai seguenti requisiti generali di purezza :

- non presentare nessun tenore pericoloso in elementi ritenuti tali dal punto di vista tossicologico, in particolare in metalli pesanti ;
- non contenere più di 3 mg/kg di arsenico, né più di 10 mg/kg di piombo ;
- non contenere, salvo deroghe risultanti dalla fissazione dei requisiti specifici di purezza di cui alla lettera b), più di 50 mg/kg di rame e di zinco presi insieme, fermo restando che il tenore in zinco non deve superare 25 mg/kg ; tuttavia il limite fissato per il rame non è applicabile alle pectine ;

## b) ai requisiti specifici di purezza stabiliti in conformità all'articolo 7, paragrafo 1 ; tali requisiti comprenderanno del pari il tenore massimo in rame delle pectine.

2. Gli Stati membri vigilano anche a che le sostanze di cui all'allegato I, numeri E 471, E 472 lettera b), E 473, E 474, E 475 ed E 477, non contengano inoltre più del 6 % di sostanze di cui all'allegato I, numero E 470, espresse in oleato di sodio.

*Articolo 7*

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce mediante direttiva i requisiti di purezza specifici per le sostanze elencate nell'allegato I.

2. Vengono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 10 :

- i metodi d'analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza generali e specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché del tenore fissato nell'articolo 6, paragrafo 2,
- le modalità relative al prelievo dei campioni ed i metodi d'analisi per la ricerca e l'identificazione degli emulsionanti, degli stabilizzanti, degli addensanti e dei gelificanti nei e sui prodotti alimentari.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché le sostanze elencate nell'allegato I e destinate ad essere impiegate nei prodotti alimentari, per i fini di cui all'articolo 1, possano essere poste in commercio soltanto se i loro imballaggi o recipienti sono muniti delle seguenti indicazioni :

## a) nome e indirizzo del fabbricante o di un venditore responsabile ai sensi della legislazione dello

Stato membro in cui risiede ; la persona che importa il prodotto da un paese terzo è equiparata al fabbricante ;

## b) il numero e la denominazione delle sostanze quali figurano nell'allegato I ;

## c) l'indicazione « per alimenti (impiego limitato) » ;

## d) in caso di miscela delle sostanze di cui all'allegato I tra di loro, con altri additivi od eventualmente con altre sostanze aggiunte a tali additivi come diluenti o supporti :

— la denominazione di ciascun componente o, eventualmente, il loro numero, quale figura all'allegato I,

— in caso di miscela con altri additivi, la percentuale di questi, purché tale obbligo sia previsto dalle disposizioni relative a tali categorie di additivi.

2. Nel caso di miscele di cui al paragrafo 1, lettera d) gli Stati membri possono inoltre rendere obbligatoria l'indicazione della percentuale delle sostanze enumerate nell'allegato I per le quali la legislazione nazionale prevede una limitazione quantitativa per i prodotti alimentari, a meno che lo stesso limite si applichi sia ai componenti della miscela che al loro insieme.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate conformemente al comma precedente.

3. Nell'adottare le misure di cui all'articolo 4, il Consiglio fissa le regole in seguito applicabili nella Comunità, per quanto riguarda l'etichettatura della composizione delle miscele di cui al paragrafo 1, lettera d).

4. Gli Stati membri non possono vietare l'introduzione nel loro territorio e l'immissione nel commercio delle sostanze elencate nell'allegato I per il solo motivo che considerano l'etichettatura insufficiente, se sugli imballaggi o recipienti figurano le indicazioni previste al paragrafo 1 e se quelle previste al paragrafo 1, lettere b) e c) sono redatte in almeno una lingua ufficiale della Comunità. Tuttavia ciascuno Stato membro destinatario può esigere che queste ultime indicazioni siano redatte nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.

*Articolo 9*

L'articolo 2 non si applica :

## a) ai prodotti alimentari dotati di proprietà emulsionanti, stabilizzanti, addensanti o gelificanti, come ad esempio le uova, la farina, gli amidi e le fecole ;

- b) agli emulsionanti utilizzati nei prodotti di distacco ;
- c) agli acidi, alle basi e ai sali che, aggiunti ad un prodotto alimentare durante la fabbricazione, ne modificano o stabilizzano il pH ;
- d) al plasma sanguigno, agli amidi e fecole modificati, alle gelatine alimentari, nonché alle proteine alimentari solubilizzate ed ai loro sali.

#### *Articolo 10*

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato « comitato », è adito dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

- 3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.
- b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se il Consiglio non ha deliberato allo scadere di un termine di tre mesi dal momento in cui è adito, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

#### *Articolo 11*

L'articolo 10 è applicabile durante un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato sarà stato adito per la prima volta, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

#### *Articolo 12*

1. La presente direttiva si applica anche agli emulsionanti, agli stabilizzanti, agli addensanti e ai gelificanti destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari, nonché ai prodotti alimentari importati nella Comunità.

2. La presente direttiva non si applica agli emulsionanti, agli stabilizzanti, agli addensanti, ai gelificanti ed ai prodotti alimentari destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

#### *Articolo 13*

Entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano le proprie legislazioni conformemente alle precedenti disposizioni e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata al più tardi due anni dopo tale notifica.

#### *Articolo 14*

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

#### *Articolo 15*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1974.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. ERTL

## ALLEGATO I

## Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari

Numerazione CEE	Denominazione	Condizioni d'impiego
E 322	Lecitine	
E 339	Ortofosfati di sodio (sali di sodio dell'acido ortofosforico)	
E 340	Ortofosfati di potassio (sali di potassio dell'acido ortofosforico)	
E 341	Ortofosfati di calcio (sali di calcio dell'acido ortofosforico)	
E 400	Acido alginico	
E 401	Alginato di sodio	
E 402	Alginato di potassio	
E 403	Alginato di ammonio	
E 404	Alginato di calcio	
E 405	Alginato di propilenglicol (alginato di 1,2 propandiolo)	
E 406	Agar-Agar	
E 407	Carraghen, carragenine, carragenati	
E 408	Furcelleran o Furcellaran	
E 410	Farina di semi di carrube	
E 411	Farina di semi di tamarindo	
E 412	Farina di semi di guar o gomma di guar	
E 413	Gomma adragante	
E 414	Gomma arabica	
E 420	Sorbitolo	
E 421	Mannitolo	
E 422	Glicerolo	
E 440	Pectine	
E 450	Polifosfati di sodio e di potassio a) difosfati b) trifosfati c) polifosfati lineari (con una percentuale massima dell'8 % di composti ciclici)	
E 460	Cellulosa micro-cristallina	
E 461	Metilcellulosa	
E 462	Etilcellulosa	
E 463	Idrossi-propil-cellulosa	
E 464	Idrossi-propil-metilcellulosa	
E 465	Metil-etil-cellulosa	
E 466	Carbossimetilcellulosa (sale sodico dell'etere carbossimetilico della cellulosa)	

Numerazione CEE	Denominazione	Condizioni d'impiego
E 470	Sali di sodio, di potassio o di calcio degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela, ottenuti da materie grasse commestibili o da acidi grassi alimentari distillati	Esclusivamente nei biscotti del « tipo olandese », al tasso massimo dell'1,5% calcolato sulla farina utilizzata
E 471	Mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari	
E 472	Esteri a) acetico b) lattico c) citrico d) tartarico e) monoacetil-tartarico e diacetiltartarico  dei mono- e digliceridi degli acidi grassi alimentari	
E 473	Sucresteri: esteri del saccarosio con acidi grassi alimentari	Tali sostanze possono essere utilizzate nel pane soltanto se questa utilizzazione è autorizzata dalle disposizioni nazionali
E 474	Sucrogliceridi: miscela di sucresteri e di mono- e digliceridi degli acidi grassi alimentari	
E 475	Esteri poliglicerici degli acidi grassi alimentari non polimerizzati	
E 477	Monosteri del propilenglicol (1,2 propandiolo) e degli acidi grassi alimentari soli o in miscela con diesteri	
E 480	Acido stearil-2-lattilico	Tali sostanze possono essere utilizzate nel pane soltanto se questa utilizzazione è autorizzata dalle disposizioni nazionali
E 481	Sodio-stearoillattile-2-lattato	
E 482	Calcio-stearoillattile-2-lattato	
E 483	Tartrato di stearoil	

*ALLEGATO II***Denominazione**

gomma Karaya  
esteri parziali di poliglicerolo con acidi grassi di ricino policondensati  
monopalmitato di sorbitano  
monostearato di sorbitano  
tristearato di sorbitano  
monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano  
monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano  
monostearato di poliossietilene (20) sorbitano  
tristearato di poliossietilene (20) sorbitano  
monoleato di poliossietilene (20) sorbitano  
poliossietilene (8) stearato  
poliossietilene (40) stearato  
esteri poliglicerici di acidi grassi ottenuti dall'olio di soja e ossidati mediante riscaldamento  
gomma Ghatti  
gomma Xanthan  
quillaia  
esteri misti di acido lattico e di acidi grassi alimentari con il glicerole e il propilen-glicole (1,2 propandiolo)  
monolaurato di sorbitano  
monoleato di sorbitano  
dioctilsolfosuccinato di sodio  
fosfatidi di ammonio (emulsionante YN)

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1974

concernente la fornitura di vaccino antiaftoso

(74/330/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la decisione del Consiglio del 26 marzo 1973 relativa a un'azione volta a proteggere il patrimonio zootecnico della Comunità contro taluni virus aftosi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto la decisione della Commissione dell'8 ottobre 1973 che determina i tipi di vaccini da fornire alla Comunità nel quadro della lotta contro l'afta epizootica esotica <sup>(2)</sup>,

considerando che il contratto stipulato l'8 ottobre 1973 fra la Comunità economica europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, e l'Institut Mérieux, Division IFFA, 254 rue Marcel Mérieux di Lione, in qualità di mandatario dell'unità franco-iraniana di produzione di vaccino antiaftoso dell'istituto statale dei sieri e dei vaccini Razi di Hassarak (Iran), ha fissato solamente le date delle prime forniture di vaccini ;

considerando che è opportuno prevedere la fornitura di altre partite di vaccino antiaftoso per garantire la protezione della Comunità economica europea contro l'afta epizootica ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Le forniture dell'IM/IFFA facenti seguito a quelle previste dall'articolo 3.1 a) e b) del contratto stipulato l'8 ottobre 1973 riguardano :

- 250 000 dosi di vaccino Asia I,
- 250 000 dosi di vaccino A 22.

Tali vaccini devono essere stati approvati al controllo batteriologico, di innocuità e di attività alla data in cui saranno effettivamente disponibili, a norma dell'articolo 3.1, ultimo comma del summenzionato contratto.

### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 308 dell'8. 11. 1973, pag. 21.

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1974

per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971  
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori  
di volume di gas

(74/331/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva n. 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico<sup>(1)</sup>, modificata dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, di nuovi Stati membri, firmato il 22 gennaio 1972 a Bruxelles<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 17, 18 e 19,

vista la direttiva del Consiglio n. 71/318/CEE del 26 luglio 1971, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai contatori di volume di gas<sup>(3)</sup>,

considerando che può essere necessario che l'elemento di controllo di un contatore di volume di gas permetta la lettura fotoelettrica del numero di giri effettuati da detto elemento, tenuto conto dell'evoluzione tecnica del settore ;

considerando che il metodo suggerito dal Regno Unito per effettuare la verifica prima CEE dei contatori di volume di gas può essere considerato come equivalente a quello prescritto dalla direttiva 71/318/CEE del Consiglio a condizione che tale metodo sia realizzato ad una portata prossima a  $0,3 Q_{\min}$  applicando un errore massimo tollerato di 10 % ; che in conseguenza per tener conto del progresso tecnico, occorre modificare la direttiva ;

considerando che ad ogni modo, le modifiche si ispirano agli orientamenti figuranti nell'atto precitato ;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli strumenti di misura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Nell'allegato della direttiva 71/318/CEE del Consiglio del 26 luglio 1971 i testi dei punti : 5.2.4 del capitolo I.B ; 4.3, 7.2.6 e 8.1 del capitolo II come pure la tabella del punto 2.1 e la lettera b del punto 7.1 del capitolo III sono modificati in conformità all'allegato della presente direttiva.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 21.

## ALLEGATO

1. Il testo dell'allegato, capitolo I, parte B, punto 5.2.4. è sostituito dal seguente:
 

« La lancetta o il segno di riferimento devono essere sufficientemente sottili per permettere una lettura sicura e facile.

L'elemento di controllo può essere provvisto di un tratto di riferimento, che si distingue nettamente e di dimensioni tali da permettere la lettura fotoelettrica. Il tratto di riferimento non deve ricoprire la scala ma può eventualmente prendere il posto della cifra 0. Questo tratto di riferimento non deve influire sulla precisione della lettura. »
2. Alla tabella che figura in allegato, capitolo II, punto 4.3 viene aggiunto quanto segue:
 

« I volumi d'aria da misurare possono essere sostituiti dai volumi più prossimi che corrispondono ad un numero interno di giri dell'elemento di controllo. »
3. Il testo dell'allegato, capitolo II, punto 7.2.6 è sostituito dal seguente:
 

« 7.2.6 Dopo la prova di resistenza nel tempo ciascun contatore deve soddisfare all'insieme delle seguenti condizioni (tranne, al massimo, uno di essi se la prova è effettuata su tre o più contatori);

  - a) nel campo di portata, lo scarto tra il massimo ed il minimo della curva degli errori in funzione della portata  $Q$  non deve essere superiore per ciascun contatore a 4%.
  - b) I valori degli errori non devono differire di oltre 1,5% dai valori iniziali corrispondenti.

Alla portata  $Q_{\min}$  questa regola si applica soltanto alle variazioni dell'errore nel senso negativo.

  - c) L'assorbimento meccanico di pressione non deve essere aumentato di oltre 20 N/m<sup>2</sup> (0,2 mbar). »
4. Il testo dell'allegato, capitolo II, punto 8.1. viene così sostituito:
 

« 8.1 Prove di esattezza

Si considera che un contatore sia conforme alle prescrizioni in materia di errori massimi tollerati, se questi ultimi sono rispettati alle portate sotto indicate:

  - a) alla portata  $Q_{\min}$ ;
  - b) ad una portata dell'ordine di  $1/5 Q_{\max}$ ;
  - c) alla portata  $Q_{\max}$ ;

Se le prove sono effettuate in condizioni differenti, queste ultime devono garantire un risultato identico alle prove soprascritte. »
5. La tabella del punto 2.1 del capitolo III è sostituita dalla seguente tabella:

G	$Q_{\max}$ m <sup>3</sup> /h	Campo di portata		
		piccolo	medio	grande
		$Q_{\min}$ m <sup>3</sup> /h		
25	40	8	4	2
40	65	13	6	3
65	100	20	10	5
100	160	32	16	8
160	250	50	25	13
250	400	80	40	20
400	650	130	65	32
650	1 000	200	100	50
1 000	1 600	320	160	80

6. Nell'allegato, capitolo 3, la lettera b) del punto 7.1 è così sostituita:
 

« b) per i contatori a turbina:

$Q_{\min} - 1,5 Q_{\min} - 2,5 Q_{\min} - 0,25 Q_{\max} - 0,5 Q_{\max}$  e  $Q_{\max}$ . »

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1974

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la quarantacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72

(74/332/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 324/74<sup>(6)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara; che, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato del burro;

considerando che le offerte ricevute per la quarantacinquesima gara particolare non raggiungono, nella situazione attuale del mercato delle materie grasse,

il livello al quale la gara potrebbe essere attribuita; che è tuttavia opportuno fissare un prezzo minimo di vendita ed un deposito cauzionale di trasformazione a titolo indicativo;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quarantacinquesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 28 maggio 1974,

- a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 90 u.c./100 kg di burro, avente tenore in materia grassa uguale o superiore a 82 %,
- b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1259/72, il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 99 u.c./100 kg di burro.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

(5) GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

(6) GU n. L 35 dell'8. 2. 1974, pag. 28.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 813/74

(74/333/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74 del 29 aprile 1974 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione <sup>(3)</sup>, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 813/74 della Commissione, del 5 aprile 1974 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/74 della Commissione del 31 maggio 1974 <sup>(6)</sup> è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che nell'avviso di gara <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo il 1° giugno 1974 <sup>(8)</sup>, allegato a detto regolamento, il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 60 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 1 800 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissato sulla base delle offerte presentate il 13 giugno 1974 a 40 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 96 del 6. 4. 1974, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU n. L 147 del 1° 6. 1974, pag. 52.<sup>(7)</sup> GU n. C 39 del 6. 4. 1974, pag. 35.<sup>(8)</sup> GU n. C 63 del 1° 6. 1974, pag. 11.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 888/74

(74/334/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74 del 29 aprile 1974 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione <sup>(3)</sup>, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 888/74 della Commissione, del 16 aprile 1974 <sup>(5)</sup>, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi; che nell'avviso di gara <sup>(6)</sup>, modificato il 10 maggio 1974 <sup>(7)</sup> allegato a detto regolamento, il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 30 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistanti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 100 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi è fissato sulla base delle offerte presentate il 13 giugno 1974 a 45,6 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 104 del 17. 4. 1974, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. C 43 del 17. 4. 1974, pag. 4.<sup>(7)</sup> GU n. C 54 del 10. 5. 1974, pag. 3.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 giugno 1974

di non dare seguito alle offerte presentate il 13 giugno 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani tondi di cui al regolamento (CEE) n. 1227/74

(74/335/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74 del 29 aprile 1974 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1227/74 della Commissione, del 17 maggio 1974 <sup>(5)</sup>, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione del riso lavorato a grani tondi ;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione decide, sulla base delle offerte depositate e secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, sia la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione che

tenga conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, sia di non dare seguito alla gara ;

considerando che è necessario non dar seguito all'aggiudicazione, essendo esaurite le quantità per le quali è indetta l'asta ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte presentate il 13 giugno 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani tondi di cui al regolamento (CEE) n. 1227/74.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU n. L 135 del 18. 5. 1974, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

recante aumento autonomo delle importazioni, nella Comunità, di prodotti di iuta che sono oggetto dell'accordo fra la CEE e l'India sul commercio dei prodotti di iuta

(74/336/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970 relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi, in particolare l'articolo 11 <sup>(2)</sup>,

considerando che in data 17 dicembre 1973 la Comunità ha concluso con l'India un accordo sul commercio dei prodotti di iuta <sup>(3)</sup> ;

considerando che questo accordo stabilisce l'autolimitazione delle esportazioni indiane ad un livello convenuto fra le due parti ;

considerando che, a seguito dei cambiamenti nell'industria irlandese, il governo di detto paese ha recentemente segnalato la necessità di autorizzare importazioni di prodotti di iuta per quantitativi maggiori di quelli stabiliti all'atto della firma del succitato accordo ;

considerando che, onde tener conto del fabbisogno dell'industria irlandese, è opportuno aumentare a titolo autonomo le importazioni al di là del massi-

male di autolimitazione stabilito nel succitato accordo per le categorie 4 e 5 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il massimale di autolimitazione stabilito per i prodotti delle categorie 4 e 5 (tessuti di iuta con larghezza superiore a 150 cm) nell'accordo sul commercio dei prodotti di iuta concluso il 17 dicembre 1973 fra la Comunità economica europea e l'India viene aumentato in modo autonomo da 8 437 ad 8 752 tonnellate sino al 31 dicembre 1974.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 41.

<sup>(2)</sup> GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 82 del 27. 3. 1974, pag. 11.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

che fissa gli importi massimi per la fornitura di burro nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 1366/74

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/337/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1366/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alla gara per la fornitura di burro alla Giordania a titolo di aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, l'organismo d'intervento tedesco ha indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura FAS di 1 000 tonnellate di burro a destinazione della Giordania;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di burro a titolo dell'aiuto alimentare ad alcuni paesi in via di sviluppo<sup>(4)</sup>, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, siano fissati importi massimi o si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, gli importi massimi possono essere fissati ai livelli sottoindicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1366/74 sono fissati come segue:

Partita A : 1 132 798,5 unità di conto,

Partita B : 1 132 797,9 unità di conto.

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. L 147 dell'1. 6. 1974, pag. 51.

<sup>(4)</sup> GU n. L 147 del 1. 6. 1974, pag. 46.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1974

che fissa l'importo massimo per la fornitura di butteroil nel quadro della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1296/74

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/338/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 1296/74 della Commissione, del 21 maggio 1974, relativo alla gara per una fornitura di butteroil al Mali a titolo di aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, l'organismo d'intervento francese ha indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di 300 tonnellate di butteroil a destinazione del Mali ;considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 567/74 della Commissione, dell'8 marzo 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo dell'aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia<sup>(4)</sup>, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, siano fissati importi massimi o si decida di non dar seguito alla gara ;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, l'importo massimo può essere fissato al livello sottoindicato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo massimo da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1296/74 è fissato a 705 774 unità di conto.

*Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.<sup>(3)</sup> GU n. L 140 del 23. 5. 1974, pag. 50.<sup>(4)</sup> GU n. L 69 del 12. 3. 1974, pag. 3.

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 17 giugno 1974**  
**relativa alla fornitura alla FAO di vaccino antiaftoso**  
**(74/339/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione del Consiglio del 26 marzo 1973, relativa a un'azione volta a proteggere il patrimonio zootecnico della Comunità contro taluni virus aftosi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, vista la situazione sanitaria nella Comunità, è possibile mettere a disposizione della FAO una parte delle riserve comunitarie di vaccino per coadiuvare tale organizzazione nella lotta contro l'afta epizootica da essa intrapresa nell'Europa sud-orientale ;

considerando che la misura prevista dalla presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

*Articolo 1*

A decorrere dal 1° giugno 1974 sono tenute a disposizione della FAO 250 000 dosi di vaccino antiaftoso del tipo Asia 1, come contributo della CEE alla lotta contro l'afta epizootica nei paesi dell'Europa sud-orientale.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 106 del 20. 4. 1973, pag. 26.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1974

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la quarantaseiesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72

(74/340/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 324/74 <sup>(6)</sup>, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti ;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita eventualmente differenziato secondo il tenore in materie grasse del burro o sia deciso di non dar corso alla gara ; che, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione deve essere fissato tenendo conto della differenza tra il prezzo minimo di vendita e il prezzo di mercato del burro ;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della quarantaseiesima gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione ;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quarantaseiesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 giugno 1974,

- a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 90/100 kg di burro, avente tenore in materia grassa uguale o superiore a 82 %,
- b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, commi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1259/72 il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 99 u.c./100 kg di burro.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU n. L 35 dell'8. 2. 1974, pag. 28.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1974

che modifica le decisioni della Commissione dell'8 dicembre 1972 e del 22 dicembre 1972,  
che autorizzano gli Stati membri a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro  
concentrato

(I testi in lingua tedesca, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(74/341/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che soltanto il burro entrato all'ammasso anteriormente al 1° agosto 1973 può essere utilizzato ai fini previsti dalle decisioni seguenti :

— decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, che autorizza il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato <sup>(5)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione del 5 novembre 1973 <sup>(6)</sup> ;

— decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, che autorizza la Repubblica federale di Germania a vendere burro a prezzo ridotto sotto forma di burro concentrato <sup>(7)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione del 5 novembre 1973 ;

considerando che una parte dei quantitativi di burro che formano oggetto delle predette autorizzazioni non è ancora stata presa in consegna e che praticamente non esistono più disponibilità di burro entrato all'ammasso anteriormente al 1° agosto 1973 ; che, è quindi opportuno, data l'evoluzione della situazione dell'ammasso pubblico di burro nella Comunità, modificare la data di entrata all'ammasso fissata per il burro in causa ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

All'articolo 2 delle decisioni della Commissione dell'8 dicembre 1972 e del 22 dicembre 1972, la data del « 1° agosto 1973 » è sostituita dalla data del « 1° gennaio 1974 ».

*Articolo 2*

La Repubblica federale di Germania, il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Francois-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 346 del 17. 12. 1973, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 41.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1974

che modifica la decisione della Commissione n. 74/133/CEE del 14 febbraio 1974, relativa all'applicazione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di misure di salvaguardia per taluni prodotti siderurgici, del capitolo 73 della tariffa doganale comune, a norma dell'articolo 135 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati

(74/342/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, in particolare l'articolo 135,

vista la decisione della Commissione n. 74/133/CEE del 14 febbraio 1974, <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 4,

vista la domanda del Regno Unito, in data 18 giugno 1974,

considerando che a seguito degli eventi verificatisi nel Regno Unito alla fine del 1973 e all'inizio del 1974, che hanno motivato la decisione n. 74/134/CECA della Commissione del 18 febbraio 1974 <sup>(2)</sup> relativa a determinati prodotti carboniferi e siderurgici di cui all'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la produzione britannica di carbone e di prodotti siderurgici resta sensibilmente inferiore ai livelli normali; che è impossibile trovare a breve scadenza fonti alternative di approvvigionamento;

considerando che la Commissione intende modificare, per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del trattato CECA, la suddetta decisione della Commissione n. 74/134/CECA;

considerando che tali misure non risolvono i problemi d'approvvigionamento di quei settori che sono i principali consumatori dei prodotti siderurgici non contemplati dal trattato CECA; che si corre pertanto il rischio che per tali settori si presentino difficoltà di approvvigionamento gravi e suscettibili di protrarsi;

considerando che attualmente sembra possibile attenuare le conseguenze della situazione ricorrendo a misure che incidano meno sul funzionamento del mercato comune delle misure autorizzate dalla Com-

missione con la decisione del 14 febbraio 1974 per far fronte alle difficoltà provocate dalla sospensione della produzione carbonifera;

considerando che la Commissione ritiene pertanto necessario modificare la decisione del 14 febbraio 1974; considerando nondimeno che determinate misure di salvaguardia, aventi minore incidenza sul funzionamento del mercato comune, sono necessarie per consentire all'industria siderurgica del Regno Unito di ritornare a livelli di produzione soddisfacenti;

considerando che il periodo d'applicazione delle misure previste dalla presente decisione deve essere limitato al tempo strettamente necessario per conseguire gli obiettivi dell'articolo 135 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione della Commissione 74/133/CEE del 14 febbraio 1974 è abrogato e sostituito dal testo seguente:

« 1. Il Regno Unito è autorizzato a istituire, per taluni prodotti siderurgici del capitolo 73 della tariffa doganale comune, il cui elenco figura in allegato, un sistema di « Open General Export Licence »;

2. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione il Regno Unito può introdurre, previa consultazione con la Commissione, un sistema di licenza allo scopo di:

— limitare le esportazioni di tali prodotti verso i paesi terzi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1974, pag. 14.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1974, pag. 20.

— controllare ed eventualmente limitare le forniture di tali prodotti agli altri Stati membri; questo regime non può in nessun caso essere più restrittivo, per ciascun prodotto in questione, di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

3. Il governo britannico vigila affinché l'applicazione delle misure autorizzate non comporti effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che eccedano l'ambito degli effetti strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito da tali misure. Detto governo si adopererà in particolare per promuovere un considerevole aumento delle esportazioni verso gli altri Stati membri. »

#### *Articolo 2*

L'articolo 5 della decisione 74/133/CEE del 14 febbraio 1974 è abrogato e sostituito dal testo seguente :

« Ferma restando l'applicazione dell'articolo 4, la presente decisione resterà in vigore fino al 1° ottobre 1974 ».

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1974.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 813/74

(74/343/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 813/74 della Commissione, del 5 aprile 1974 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/74 della Commissione del 31 maggio 1974 <sup>(6)</sup> è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che nell'avviso di gara <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo il 1° giugno 1974 <sup>(8)</sup>, allegato a detto regolamento, il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 60 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo

all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 7 500 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissato sulla base delle offerte presentate il 20 giugno 1974 a 40 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 96 del 6. 4. 1974, pag. 11.<sup>(6)</sup> GU n. L 147 del 1° 6. 1974, pag. 52.<sup>(7)</sup> GU n. C 39 del 6. 4. 1974, pag. 35.<sup>(8)</sup> GU n. C 63 del 1° 6. 1974, pag. 11.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 888/74

(74/344/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 888/74 della Commissione, del 16 aprile 1974 <sup>(5)</sup> è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi; che nell'avviso di gara <sup>(6)</sup> modificato il 10 maggio 1974 <sup>(7)</sup> allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 30 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3,

paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 700 tonnellate di riso semigreggio a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il prelievo minimo all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi è fissato sulla base delle offerte presentate il 20 giugno 1974 a 40 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.<sup>(3)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.<sup>(5)</sup> GU n. L 104 del 17. 4. 1974, pag. 13.<sup>(6)</sup> GU n. C 43 del 17. 4. 1974, pag. 4.<sup>(7)</sup> GU n. C 54 del 10. 5. 1974, pag. 3.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1974

che modifica la decisione della Commissione n. 74/134/CECA, del 18 febbraio 1974, relativa all'applicazione a favore del Regno Unito dell'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(74/345/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 37,

vista la decisione n. 74/134/CECA, della Commissione, del 18 febbraio 1974 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

vista la domanda del Regno Unito, in data 18 giugno 1974,

previa consultazione del Consiglio delle Comunità europee,

considerando che a seguito degli eventi verificatisi nel Regno Unito alla fine del 1973 e all'inizio del 1974, che hanno motivato la decisione n. 74/134/CECA della Commissione del 18 febbraio 1974, la produzione britannica di carbone resta sensibilmente inferiore ai livelli normali; che tale produzione è stata di 18 900 000 tonnellate nelle 9 settimane precedenti l'11 maggio (ultimi dati disponibili) mentre era stata di 23 100 000 tonnellate nel periodo corrispondente del 1973; che, tenuto conto del periodo estivo, il ritmo normale di produzione non sarà probabilmente raggiunto alla fine dell'estate 1974;

considerando che il livello delle scorte resta considerevolmente inferiore ai livelli registrati nel periodo precedente tali eventi; che, segnatamente per quanto riguarda le scorte delle centrali elettriche, il loro livello è particolarmente basso, essendosi ridotto nel maggio 1974 a circa 10 000 000 di tonnellate a fronte di 17 000 000 di tonnellate nel maggio 1973; che il livello di tali scorte superava di solo 500 000 tonnellate quello registrato alla fine dello sciopero dei minatori;

considerando che non è possibile trovare, a breve scadenza, altre fonti di approvvigionamento per le centrali elettriche;

considerando inoltre che le attuali scorte presso le centrali elettriche non sono egualmente ripartite fra le diverse regioni del Regno Unito e, all'interno di tali regioni, fra le diverse centrali elettriche;

considerando che se le scorte complessive dovessero scendere al di sotto dei 7 milioni di tonnellate, i due « Electricity Generating Boards » non sarebbero più in grado di far fronte alla totalità della domanda dato che determinate centrali non disporrebbero più di carbone utilizzabile;

considerando che la redistribuzione delle scorte esistenti, nell'intento di porre rimedio alla situazione attuale, sarebbe tecnicamente di difficile attuazione ed economicamente troppo onerosa;

considerando che, secondo le previsioni del governo britannico, all'inizio dell'inverno le scorte disponibili per le centrali elettriche non supereranno 13 000 000 di tonnellate, quantitativo considerevolmente inferiore al livello minimo auspicabile di 16—17 milioni di tonnellate; che tali scorte corrispondono a una produzione invernale di elettricità di tre settimane soltanto;

considerando che, per quanto riguarda i prodotti siderurgici, secondo le più recenti informazioni fornite alla Commissione, la produzione di acciaio greggio è stata di 1 890 000 tonnellate nel mese di maggio 1974, vale a dire l'83 % della produzione mensile raggiunta prima dell'inizio della crisi; considerando che la produzione di acciaio greggio dei primi cinque mesi del 1974 è inferiore, rispetto alla produzione normale, di un quantitativo pari alla produzione di un mese; che il maggiore ostacolo alla completa ripresa della produzione siderurgica è rappresentato dai danni subiti dal rivestimento refrattario degli altoforni, chiusi nel periodo dello sciopero dei minatori di carbone; che non è possibile a breve termine trovare altre fonti di approvvigionamento per questi prodotti;

considerando che probabilmente queste difficoltà persisteranno nei mesi estivi;

considerando che in tali condizioni la situazione economica del Regno Unito verrebbe aggravata da forniture di prodotti carboniferi e siderurgici effettuate ad altri Stati membri conformemente al regime di libera circolazione delle merci previsto dal trattato CECA e dall'atto allegato al trattato di adesione;

<sup>(1)</sup> GU n. L 74 del 19. 3. 1974, pag. 20.

considerando che per quanto riguarda il carbone della voce 27.01 della tariffa doganale comune (CECA) non è ancora stata superata la situazione particolare ed eccezionale che ha motivato la decisione del 18 febbraio 1974; che tale situazione potrebbe nuovamente deteriorarsi se le misure adottate dalla Commissione per porvi rimedio non venissero prorogate, tenendo conto in particolare del considerevole aumento delle esportazioni verso gli altri Stati membri;

considerando tuttavia che per quanto riguarda i prodotti siderurgici, sembra attualmente possibile attenuare le conseguenze della situazione ricorrendo a misure che incidano meno sul funzionamento del mercato comune delle misure adottate dalla Commissione con la decisione del 18 febbraio 1974;

considerando che la Commissione ritiene pertanto necessario modificare la decisione del 18 febbraio 1974;

considerando d'altro lato che tali misure sono necessarie per consentire a questo settore della Comunità di superare le gravi ed eccezionali difficoltà di cui sopra;

considerando che per salvaguardare gli interessi fondamentali della Comunità, in particolare la libera circolazione delle merci, le misure adottate ai sensi dell'articolo 37 CECA devono avere carattere assolutamente eccezionale; che tali misure devono essere limitate nel tempo e che pertanto la presente decisione deve cessare di essere valida a partire dal 1° ottobre 1974 al più tardi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Per quanto riguarda il carbone, di cui alla voce 27.01 della tariffa doganale comune (CECA), la decisione n. 74/134/CECA della Commissione del 18 febbraio 1974 è prorogata fino al 1° ottobre 1974.

Il governo britannico vigilerà affinché l'applicazione delle misure autorizzate non comporti effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che eccedano l'ambito degli effetti strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito da tali misure; detto governo si adopererà in particolare, per promuovere un considerevole aumento delle esportazioni verso gli altri Stati membri.

#### *Articolo 2*

Per quanto riguarda i prodotti siderurgici di cui all'articolo 81 del trattato CECA (esclusi quelli che rien-

trano nella voce 73.03 della tariffa doganale comune (CECA):

1. L'articolo 2 della decisione n. 74/134/CECA del 18 febbraio 1974 è abrogato e sostituito dal testo seguente:

« 1. Il Regno Unito istituisce per i prodotti siderurgici di cui all'articolo 81 del trattato CECA, esclusi quelli di cui alla voce 73.03 della tariffa doganale comune (CECA), un sistema di « Open General Export Licence ».

2. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione, il Regno Unito può, previa consultazione con la Commissione, introdurre un sistema di licenze allo scopo di:

— limitare le esportazioni di questi prodotti verso paesi terzi;

— controllare e, qualora necessario, limitare le forniture di detti prodotti verso altri Stati membri; tuttavia tale regime non può essere in nessun caso più restrittivo, per ciascun prodotto in questione, di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

3. Il governo britannico vigila affinché l'applicazione delle misure autorizzate non comporti effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci che eccedono l'ambito degli effetti strettamente necessari per il conseguimento dell'obiettivo perseguito da tali misure. Detto governo si adopererà in particolare per promuovere un considerevole incremento delle esportazioni verso gli altri Stati membri. »

2. L'articolo 6 della decisione 74/134/CECA del 18 febbraio 1974 è abrogato e sostituito dal seguente testo:

« Ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, la presente decisione resta in vigore fino al 1° ottobre 1974 ».

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1974.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI